

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname

Proroga del 2 settembre 2013

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 28 aprile 2009 e del 13 dicembre 2010¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname, è prorogata².

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2014 con effetto sino al 31 dicembre 2014.

2 settembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ FF **2009** 2663, **2010** 8023

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

Contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname, è prorogata. DCF
